



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 197/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69720** depositato in data 21.11.2024, da **P. A. (c.f.: OMISSIS)**, nato OMISSIS, **S. R. (c.f.: OMISSIS)**, nato OMISSIS e **C. R. (c.f.: OMISSIS)**, nato OMISSIS, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Barbaro con cui elett.te domiciliano presso il domicilio digitale avvguidobarbaro@pec.giuffre.it;

CONTRO

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande n.21**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto
sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

**Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti
presenti e delle conclusioni rassegnate.**

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del giudizio, proposto in
ottemperanza ex art. 217 e ss. c.g.c., i ricorrenti, in epigrafe meglio
identificati, hanno adito questa Corte concludendo come segue: "1.
*ordinare all'I.N.P.S. di dare esecuzione alla sentenza n. 21/2021, così come
confermata dalla sentenza n. 200/A/2022, prescrivendo le relative modalità;*
2. *nominare, ove occorra, un commissario ad acta;* 3. *tenuto conto del
comportamento tenuto dall'I.N.P.S., fissare la somma dovuta dell'istituto
previdenziale resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;* 4.
*condannare l'I.N.P.S. alle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese
forf., C.p.a. ed I.v.a";*

II. A fondamento delle domande proposte, gli stessi deducono:

(a) che il dispositivo della sentenza n. 221/2021 - pronunciata da
questa Corte sul ricorso pensionistico n. 66272, da loro proposto,
pubblicata il 25 febbraio 2021 e notificata ai fini dell'esecuzione l'11
maggio 2023 (docc. 1, 2, 3, 4 e 5 al ricorso introduttivo), nonché
confermata dal locale Giudice di Appello giusta sentenza n.
200/A/2022, depositata, a sua volta, il 9 novembre 2022 e notificata il

7 novembre 2023 (docc. 6, 7, 8, 9 e 10 al ricorso introduttivo) – ha così

statuito: “1) dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta la

rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla differenza di euro

55.363,02, derivante dalla riliquidazione del trattamento previdenziale, dal

01 marzo 1988 al 31.12.1991; 2) dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi

corrisposto, sulla differenza di euro 55.363,02 e per il periodo 01.01.1992 al

21 novembre 2014, gli interessi e rivalutazione secondo il criterio

dell'assorbimento, per cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque

portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ripiano del

maggior danno da svalutazione calcolata alla stregua degli indici Istat, e

diffalcata la somma già corrisposta a titolo di interessi legali fra il 04 gennaio

2009 ed il 21 novembre 2014; 3) condanna per effetto INPS, in persona del

legale rapp.te p.t., al pagamento degli importi di cui ai numeri 1) e 2) che

precedono, oltre interessi legali dal 22 novembre 2014 e fino a soddisfo,

nonché alle spese di lite che si liquidano in euro 750,00, comprensive di spese

generali, oltre IVA e C.p.A. se dovute”;

(b) che INPS, sede di Messina, con pec del 18 dicembre 2023 (doc.

12 al ricorso) – senza fornire spiegazioni a proposito del criterio di

computo utilizzato per dare asserita esecuzione alla sentenza n.

221/2011 – comunicava a parte ricorrente che “... a lei in qualità di

erede ed agli altri due ricorrenti che si provveduto al calcolo di quanto

disposto nella sentenza della Corte dei conti n. 221/2021...”, specificando

che “l'importo corrisposto è pari ad € 21.691,78, al lordo dell'IRPEF del

23% di € 4.989,11, pari quindi all'importo netto di € 16.702,67” e, ancora,

che “per quanto riguarda il calcolo di interessi e rivalutazione sull’importo di € 5.383,84, derivante dalla riliquidazione della pensione diretta del Sig. A. A., è stato effettuato il calcolo dalla decorrenza sino al soddisfo, per un importo di € 5.388,91, al lordo dell'IRPEF del 23% di € 1.239,45, pari quindi all’importo netto di € 4.149,46”;

(c) che, stante l’erroneità di computi effettuati da INPS, veniva socializzata nuova diffida, in data 13 febbraio 2024 (docc. 13 e 14), con accluso un prospetto di calcolo nel quale venivano viceversa indicati gli “importi realmente dovuti dall’INPS” e cioè:

- “1° punto della sentenza n. 221/2021: rivalutazione + interessi sulla differenza di euro 55.363,02 derivante dalla riliquidazione del trattamento previdenziale, dal 01.03.1988 al 31.12.1991, € 29.837,54;

- 2° punto della sentenza n. 221/2021: il meglio tra interessi e rivalutazione sulla differenza di euro 55.363,02 dal 01.01.1992 al 21.11.2014, € 55.925,73

2° punto della sentenza n. 221/2021: da detrarre gli interessi dal 2009 al 2014, già corrisposti - € 6.292,42;

- 3° punto della sentenza: condanna al pagamento degli importi di cui ai numeri 1) e 2) che precedono, oltre interessi legali dal 22 novembre 2014 e fino a soddisfo, nonché alle spese di lite che si liquidano in euro 750,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e C.p.A. se dovute”.

III. In data 03.04.2025, si è costituito INPS con documentata memoria, concludendo per la infondatezza del ricorso. Premesso da parte convenuta che la sentenza n. 221/2024 di questa Corte è stata eseguita con pagamento sulla rata di marzo 2024, essa difende la

correttezza del calcolo degli interessi effettuato, precisando quanto segue:

(d) la sentenza della cui ottemperanza trattasi:

- *“dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta la rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla differenza di euro 55.363,02, derivante dalla riliquidazione del trattamento previdenziale, dal 01 marzo 1988 al 31.12.1991”;*

- *“dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposto, sulla differenza di euro 55.363,02 e per il periodo 01.01.1992 al 21 novembre 2014, gli interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento, per cui l’importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione calcolata alla stregua degli indici Istat, e diffalcata la somma già corrisposta a titolo di interessi legali fra il 04 gennaio 2009 ed il 21 novembre 2014”;*

- *“condanna per effetto INPS al pagamento degli importi di cui ai numeri 1) e 2) che precedono, oltre interessi legali dal 22 novembre 2014 e fino a soddisfo;*

(e) l’importo quantificato in sentenza di € 55.363,02, sul quale calcolare gli interessi, è la somma di € 49.979,19 e di € 5.383,84, derivanti rispettivamente dalla riliquidazione della pensione di reversibilità (n. iscrizione OMISSIS) e della pensione diretta (n. iscrizione OMISSIS). In esecuzione della suddetta sentenza, è stato effettuato dapprima il ricalcolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dell’importo di € 49.979,19 derivante dalla riliquidazione

del trattamento di reversibilità dalla decorrenza al soddisfo. La lavorazione ha generato un importo lordo di interessi pari a € 27.339,03 (si allega prospetto analitico 1), dal quale è stata defalcata - come disposto in sentenza - la somma già corrisposta a titolo di interessi legali fra il 04.01.2009 ed il 21.11.2014 pari a € 5.245,11. Di conseguenza, l'importo corrisposto con il lotto di lavorazione n. 7 del 18.12.2023 è pari ad € 21.691,78, al lordo dell'IRPEF del 23% di € 4.989,11, pari quindi all'importo netto di € 16.702,67;

(f) il calcolo di interessi e rivalutazione sull'importo di € 5.383,84, derivante dalla riliquidazione della pensione diretta del Sig. A. A., è stato effettuato il calcolo dalla decorrenza sino al soddisfo, per un importo lordo di € 6.995,18 (si allega prospetto interessi calcolato su un importo pari al doppio della somma di € 5.383,84, quindi gli interessi pagati sono pari alla metà del totale). Il suddetto importo è stato pagato con due lotti di lavorazione: - il primo (lotto n. 11 del 18.12.2023) per € 5.388,91, al lordo dell'IRPEF del 23% di € 1.239,45, pari quindi all'importo netto di € 4.149,46. Il secondo (lotto n. 14 del 19.12.2023) per € 1.606,27, al lordo dell'IRPEF del 23% di 369,44, pari quindi all'importo netto di € 1.236,83;

(f) il criterio utilizzato dall'Istituto risulta conforme a quello stabilito in sentenza, perché:

- per quanto riguarda il punto 1 del dispositivo, il criterio utilizzato è quello degli interessi e della rivalutazione (come da Prospetto interessi 1);

- per quanto attiene al punto 2, il criterio utilizzato tiene conto anche del maggior danno da svalutazione come si evince dal prospetto analitico "Prospetto interessi 2" (allegata alla memoria INPS) in cui è espressamente indicato il criterio utilizzato "Interesse e Maggiore danno" dal 01.01.1992.

IV. Il successivo 04.04.2025, parte ricorrente, ulteriormente documentando l'attendibilità dei calcoli riportati nella propria diffida del 13 febbraio 2024, avversa la difesa di INPS e conclude per l'accoglimento del ricorso.

V. Con ordinanza n. 48/2025, il Decidente, considerato che *"il dispositivo della sentenza n. 221/2011 – mai appellata incidentalmente da INPS e confermata dal locale Giudice di Appello con propria decisione n. 200/A/2022 in reiezione dell'appello promosso dagli odierni ricorrenti – statuiva quanto segue: "1) dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta la rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla differenza di euro 55.363,02, derivante dalla riliquidazione del trattamento previdenziale, dal 01 marzo 1988 al 31.12.1991; 2) dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposto, sulla differenza di euro 55.363,02 e per il periodo 01.01.1992 al 21 novembre 2014, gli interessi e rivalutazione secondo il criterio dell'assorbimento, per cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione calcolata alla stregua degli indici Istat, e diffalcata la somma già corrisposta a titolo di interessi legali fra il 04 gennaio 2009 ed il 21 novembre 2014; 3) condanna per effetto*

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento degli importi di cui ai numeri 1) e 2) che precedono, oltre interessi legali dal 22 novembre 2014 e fino a soddisfo, nonché alle spese di lite che si liquidano in euro 750,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e C.p.A. se dovute”, disponeva la nomina di ausiliario che, per conto di questo Decidente, provvedesse al corretto computo degli accessori in questione, designandosi, a tal fine, il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia, con facoltà di delega”.

V.1. In particolare, “impregiudicata ogni diversa questione e valutazione, e in particolare quelle incidenti sul versante dei rapporti dare ed avere”, all’ausiliario venivano sottoposti i seguenti quesiti:

“(a) calcoli su euro 55.363,02, l’importo di rivalutazione monetaria ed interessi legali per il periodo che va dal 01 marzo 1988 al 31.12.1991;

(b) calcoli su euro 55.363,02, l’importo di interessi legali e rivalutazione, per il periodo 01.01.1992 al 21 novembre 2014, secondo il criterio dell’assorbimento in base al quale l’importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione calcolata alla stregua degli indici Istat;

(c) calcoli sulla somma dell’importo ottenuto sub (a) e dell’importo ottenuto sub (b) - quest’ultimo nella misura risultante dalla previa decurtazione di euro di euro 5647,25 (pari agli interessi legali già corrisposti fra il 04 gennaio 2009 ed il 21 novembre 2014: pag. 4 memoria INPS del 03.04.2025, nonché il combinato disposto dagli allegati 1 e lotto lavorazione

n. 7 prodotti da INPS) – gli interessi legali dal 22 novembre 2014 fino al marzo 2024”.

VI. In vista dell’udienza dell’08.07.2025, fissata con la richiamata ordinanza istruttoria, il Fondo, avviato l’incombente (nota deposita in atti il 27.05.2025), richiedeva (con nota depositata il 19.06.2025) motivato rinvio, cui faceva seguito, il 19.06.2025, omologa istanza di parte ricorrente.

VII. Rinviate la trattazione del giudizio al 22.07.2025, in forza di decreto emesso fuori udienza, su richiesta delle parti, formulata in vista e nel corso di tale ultima udienza, la discussione del giudizio veniva differita all’udienza del 21.10.2025.

VIII. Il 31.07.2025, INPS ha prodotto documentazione e il 21.10.2025, ossia nella data dell’udienza prefissata, il Fondo produceva la documentata relazione richiestagli. Tale ultima evenienza, conduceva il ricorrente a richiedere rinvio per controdedurre e, con ordinanza resa a verbale di udienza del 21.10.2025, il Decidente rinviava all’odierna udienza, assegnando ad entrambi le parti il termine del 10 novembre 2025 per il deposito di sintetiche note illustrative.

IX. Nelle date del 10 e del 13 novembre 2025, rispettivamente, parte ricorrente ed INPS producevano scritti difensivi. INPS versava in atti, inoltre, documentazione.

X. All’udienza odierna, parte ricorrente si è opposto al deposito tardivo della memoria di INPS ed ha contestato l’operato svolto dal *Commissario ad acta* rispetto al computo degli accessori ai fini della

corretta liquidazione del trattamento pensionistico, insistendo per la sostituzione ovvero per la nomina di un CTU. La stessa, comunque, si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi. INPS, stante la tardività della propria memoria, ha richiesto di esibire i prospetti allegati alla memoria relativi agli interessi conteggiati dall'Istituto, calcolati e pagati fino alla data del 02/03/2024. Presente il Fondo, quest'ultimo ha evidenziato la correttezza del proprio elaborato, riservandosi controdeduzioni.

Considerato in

DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio consiste nella verifica della puntuale esecuzione della sentenza n. 221/2021 di questa Corte, in funzione della quale - stante la composita contestazione contenuta nel ricorso introduttivo - è stato conferito mandato (meglio illustrato al punto V.1 della narrativa e, ancor prima, nell'ordinanza istruttoria n. 48/2025: cui, dunque, si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016) da questo Decidente al Fondo Pensioni Sicilia quale proprio ausiliario.

2. Va rimarcato, anzitutto, che la decisione della cui ottemperanza oggi si discute è stata integralmente confermata dal Locale Giudice di Appello in forza della sentenza n. 200/A/2022. Quest'ultima, in assenza di appello incidentale svolto da INPS, ha rigettato il gravame allora interposto dai ricorrenti in prime cure (oggi, ricorrenti in ottemperanza). Il Giudice del gravame, in

dettaglio, ha validato integralmente l'impianto motivazionale e dispositivo contenuto nella sentenza di prime cure - anche a proposito della ritenuta legittimazione attiva degli allora (e odierni) ricorrenti (punto V della narrativa e punto 1 del considerato in diritto della sentenza n 221/2021 di questa Sezione) e, quindi ed in definitiva, del diritto dei medesimi ad ottenere *iure hereditatis* il *quantum debeatur* - che così statuiva: "1) dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta la rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla differenza di euro 55.363,02, derivante dalla riliquidazione del trattamento previdenziale, dal 01 marzo 1988 al 31.12.1991; 2) dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposto, sulla differenza di euro 55.363,02 e per il periodo 01.01.1992 al 21 novembre 2014, gli interessi e rivalutazione secondo il criterio dell'assorbimento, per cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione calcolata alla stregua degli indici Istat, e diffalcata la somma già corrisposta a titolo di interessi legali fra il 04 gennaio 2009 ed il 21 novembre 2014; 3) condanna per effetto INPS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento degli importi di cui ai numeri 1) e 2) che precedono, oltre interessi legali dal 22 novembre 2014 e fino a soddisfo, nonché alle spese di lite che si liquidano in euro 750,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e C.p.A. se dovute".

3. Tale essendo la portata conformativa della decisione, in linea con le obiezioni sollevate da parte ricorrente nella tempestiva, articolata, memoria versata in atti il 10.11.2025, non può dirsi

passibile di seguito il percorso metodologico descritto dall'ausiliario nell'assolvimento dell'incarico e, con esso, i risultati raggiunti nelle relazioni depositate.

3.1. In effetti, l'incipit del ragionamento dell'ausiliario consiste nel ritenere che *“al fine di espletare l'incarico ricevuto appare fondamentale porre l'attenzione sul dato per cui gli importi dovuti a titolo di accessori in contestazione debbano essere calcolati facendo riferimento alla differenza tra l'importo pensionistico del Sig. A. (e della vedova J.) prima e dopo la riliquidazio-ne del relativo trattamento” e “che “se non si applicasse questo criterio, calcolando gli importi degli accessori sic et simpliciter sull'importo di € 55.363,02, si finirebbe [per] corrispondere una somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria che non tenga conto di quanto già corrisposto anteriormente alle riliquidazioni sopravvenute”* (pag. 3 della relazione). Un tale incipit, condizionante lo sviluppo del calcolo effettuato, come si ritrae dalla disamina della relazione, equivale a disattendere il *dictum* giudiziale da ottemperare, il quale, per la verità, risulta privo di tratti di peculiare ambiguità, sì come priva di ambiguità era anche l'ordinanza n. 48/2025 di conferimento del mandato. Del resto, ogni questione sulla correttezza della decisione da ottemperare - ove mai si ponesse, il che tuttavia non è alla stregua della lettura del dispositivo anche sistematicamente condotta con la parte motiva della sentenza - avrebbe dovuto, al limite, formare oggetto di contestazione ad opera della parte interessata (INPS) attraverso gravame (in questo univoco senso, per esempio, Cass., Sez.

6 - 5, 19 dicembre 2022, n. 37079). Il che, però, non avvenne. Né ora l'ausiliario, o alcuna delle parti, hanno inteso chiedere chiarimenti o modifiche nell'ordinanza n. 48/2025.

4. Non convincono, inoltre, i computi effettuati da INPS negli allegati alla memoria di costituzione del 03.04.2025 ove ne sono riportati, sinteticamente, gli esiti. In effetti:

- la preliminare operazione di scomposizione della somma di euro 55.363,02 nei sub-importi di € 49.979,19 (ossia, riliquidazione della pensione di reversibilità, n. iscrizione OMISSIS, in titolarità della moglie, poi deceduta, del Sig. A. A.) e di € 5.383,84 (derivanti dalla pensione diretta dell'A., n. iscrizione OMISSIS) non è autorizzata dal *decisum* da ottemperare, come appena sopra segnalato;

- in ogni caso, anche a voler in tesi seguire l'impostazione di INPS, i calcoli effettuati non appaiono immuni da perplessità. Infatti, a voler qualificare come autonoma sorta capitale la somma "scomputata" dall'Istituto, e pari € 5.383,84 (ovvero, come detto, la pensione diretta dell'A., n. iscrizione OMISSIS), il calcolo degli accessori, officiosamente effettuato dal Decidente, rivela che:

(i) l'ammontare complessivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1° marzo 1988 al 31.12.1991 (punto 1 del dispositivo) sulla somma (scomputata) di euro € 5.383,84 è pari ad € 8.285,43;

(ii) l'ammontare dei soli interessi legali sulla somma di € 8.285,43, per il periodo 01.01.1992 al 21 novembre 2014 (punto 2 del dispositivo) è pari ad € 8.198,14 e, su quest'ultimo importo, non potrebbe operare

alcuna decurtazione visto che l'importo di euro € 5.245,11 (pari, secondo quanto riferito dalla memoria di costituzione di INPS, alla "somma già corrisposta a titolo di interessi legali fra il 04.01.2009 ed il 21.11.2014", come da punto 2 del dispositivo) risulta già sottratta da quanto dovuto, per rivalutazione ed interessi, sul secondo sub-importo di € 49.979,19 (ossia, come detto, la riliquidazione della pensione di reversibilità, n. iscrizione OMISSIS, in titolarità della moglie, poi deceduta, del Sig. A. A.);

(iii) in estrema sintesi, se solo si volesse considerare, per il periodo 01 marzo 1988 al 21 novembre 2014, quanto spettante ai ricorrenti a titolo di rivalutazione ed interessi sul sub-importo scomputato da INPS e pari € 5.383,84 - ossia euro 16.483,57 lordi (€ 8.198,14 + € 8.285,43) - mai si potrebbe convenire con l'importo lordo di € 6.995,18 che (cfr. prospetto n. 2 interessi e lotti nn. 11 e 14 in produzione INPS allegata dalla memoria di costituzione) INPS calcola a tacitazione della "sub-pretesa" dei ricorrenti per interessi e rivalutazione sulla pensione di reversibilità e, si badi, per il più ampio periodo che va dal 01 marzo 1988 alla elaborazione dei lotti nn. 11 e 14 (18/19.12.2023).

5. Posto quanto sopra, deve allora procedersi officiosamente al computo di quanto effettivamente spettante ai ricorrenti in ottemperanza, interpretando testualmente il dispositivo (che, per la sua chiarezza e, oggi, la sua incontestabilità, rende recessivi criteri ermeneutici diversi). Le somme spettanti vanno determinate come segue:

(a) l'importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di euro 55.363,02 è pari ad euro **29.837,59**

(punto 1 del dispositivo della sentenza ottemperanda);

(b) l'importo dovuto a titolo di soli interessi legali - non essendo stata resa dai ricorrenti congrua prova intorno ai presupposti applicativi della rivalutazione monetaria in linea con il cd. criterio dell'assorbimento - sulla somma di euro 55.363,02, per il periodo 01.01.1992 al 21.11.2014 (punto 2 del dispositivo della sentenza ottemperanza) è pari ad euro € 54.779,81. Trattasi di somma, quest'ultima, da cui deve decurtarsi l'importo di euro € 6.292,42, corrispondente - stando alla prospettazione difensiva degli stessi ricorrenti (punto II della narrativa) - a quanto INPS ha già corrisposto per interessi per il periodo dal 2009 al 2014. In definitiva, l'importo in questione ammonta ad euro **48.487,39**;

(c) sull'importo complessivo di euro **78.324,98** (precedenti lettere a + b), sono dovuti gli interessi legali dal 22 novembre 2014 e fino ad effettivo soddisfo (punto 3 del dispositivo, aggiornato con la presente decisione). Rimane fermo che, nell'ipotesi in cui INPS avesse effettuato pagamenti parziali a titolo di interessi legali e/o rivalutazione in esecuzione della sentenza n. 221/2021 - come deve dirsi in relazione a quelli documentati da INPS in allegato alle note del 13.11.2025 ed eseguiti fra il 01/02 marzo 2024 - a far data dal singolo parziale pagamento l'interesse legale troverà applicazione sulla differenza fra quanto dovuto, secondo la presente lettera c), fino

alla data del pagamento parziale e quanto pagato parzialmente da INPS. Lo stesso criterio troverà applicazione, ovviamente, laddove i pagamenti parziali a titolo di interessi legali e/o rivalutazione in esecuzione della sentenza n. 221/2021, effettuati da INPS, fossero diversi e, eventualmente, scaglionati nel tempo.

5.1. In sede amministrativa, inoltre, INPS provvederà ad assoggettare a tassazione gli importi di cui al superiore punto 5, lettere da a) a c), ricorrendone i necessari presupposti in fatto e diritto. Precisa sul punto il Decidente che ogni contestazione sull'operato INPS, in ordine all'eventuale assoggettamento a tassazione del *quantum debeatur*, non integra, tecnicamente, violazione o elusione dell'efficacia esecutiva della presente decisione (o, in tesi, sul giudicato che su di essa si formasse), la quale, anzi, legittima l'esercizio, in sede amministrativa e secondo legge, un tale operato. Ne consegue che eventuali contestazioni processuali in merito, afferendo al piano della correttezza e della legittimità dell'operato INPS, potranno introdursi con nuovo ricorso e non con il rimedio dell'ottemperanza.

6. In conclusione, INPS va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme indicate al superiore punto 5, lettere da (a) a (c), nel rispetto di quanto statuito al punto 5.1.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, solidalmente in favore dei ricorrenti ed a carico di INPS, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- condanna INPS alla refusione delle spese di lite che si quantificano in euro 500,00, comprensivi di accessori, oltre IVA e CPA se dovute;
- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **02 dicembre 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 agosto 2026

Pubblicata il 6 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

